

Corte di Cassazione – (medico-casa di cura privata: natura subordinata del rapporto di lavoro)



Il fatto

La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina con la quale è stata dichiarata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra una Casa di Cura privata e un medico con la conseguente condanna del datore di lavoro ad un importo di oltre 80 mila euro per le differenze retributive.

La Casa di Cura ha impugnato la pronuncia dinanzi alla Suprema Corte.

Profili giuridici

Il datore di lavoro, attraverso l'imposizione di un orario, cui la dottoressa era tenuta, ha esercitato il proprio controllo sull'osservanza del tempo di lavoro esplicando in tal modo il proprio potere direttivo, organizzativo e gerarchico.

Risultando dimostrata la collaborazione sistematica e non occasionale della professionista, oltre all'osservanza di un orario predeterminato, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro secondo le mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell'organizzazione imprenditoriale, la Cassazione ha confermato la sentenza dei giudici d'appello rispettosa dei principi in materia.

[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

Cassazione civile - Sez. Lavoro; Sent. n. 12572 del 22.05.2013